



IL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

**Principali novità
in tema di sanzioni penali e amministrative
ex D.lgs. 231/2007 post riforma**

Guido Pavan

Milano, 9 giugno 2017

Obblighi di adeguata verifica

Agente: chiunque **tenuto all'osservanza** degli obblighi di adeguata verifica;

Condotta: **falsifica i dati e le informazioni** relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo, alla prestazione professionale, all'operazione oppure **utilizza dati e informazioni falsi**;

Pena: **reclusione** da 6 mesi a 3 anni e **multa** da 10.000 euro a 30.000 euro.

- i) Formulazione più specifica, in particolare nell'individuazione della condotta (prima semplice riferimento a chiunque contravviene alle disposizioni concernenti l'obbligo di identificazione);
- ii) Nuova cornice edittale per la pena pecuniaria (precedente da 2.600 euro a 13.000 euro);
- iii) **Introduzione della pena della reclusione.**



Novità

N.B. v. anche **sanzioni amministrative** applicata ai **soggetti obbligati** ex art. 56 ed ai **soggetti obbligati vigilati** ex art. 62 nel caso di inosservanza obblighi di adeguata verifica.

Obblighi di conservazione



Agente: chiunque **tenuto all'osservanza** degli obblighi di conservazione;

Condotta: **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo o natura del rapporto continuativo, sulla prestazione professionale, sull'operazione oppure **si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione** dei predetti dati e informazioni;

Pena: **reclusione** da 6 mesi a 3 anni e **multa** da 10.000 euro a 30.000 euro.

N.B. v. anche **sanzioni amministrative** applicata ai **soggetti obbligati** ex art. 57 ed ai **soggetti obbligati vigilati** ex art. 62 nel caso di inosservanza obblighi di conservazione.


Obblighi di adeguata verifica

Agente: chiunque obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica;

Condotta: fornisce dati falsi e informazioni non veritiere;

Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

- i) Formulazione più generica (i precedenti commi 2 e 3 facevano esplicito riferimento all'esecutore dell'operazione che ometteva di indicare i dati e le informazioni oppure le forniva false);
- ii) **Aggravamento delle pene.**



Divieto di comunicazione

Agente: chiunque tenuto all'osservanza del **divieto di comunicazione** inerente alle **segnalazioni di operazioni sospette** ex art. 39 comma 1 (divieto di «*dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo*»), nonché ai relativi **flussi di ritorno delle informazioni** ex art. 41 comma 3;

Condotta: **viola il suddetto divieto;**

Pena: **arresto** da 6 mesi a 1 anno e **ammenda** da 5.000 euro a 30.000 euro.

- i) Modifica cornice edittale della pena pecuniaria, in particolare è stato **diminuito il massimo edittale** (precedente da 5.000 a 50.000 euro)



Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

Ai **soggetti obbligati** che omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

N.B. nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime per i soggetti obbligati **vigilati** si applica quanto disposto dall'art. 62

Inosservanza degli obblighi di conservazione

Ai **soggetti obbligati** che non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** pari a **2.000 euro**.

Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

N.B. nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime per i soggetti obbligati **vigilati** si applica quanto disposto dall'art. 62

Inosservanza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Ai **soggetti obbligati** che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria** pari a 3.000 euro.

Nelle ipotesi di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.

Le medesime sanzioni si applicano anche al **personale dei soggetti obbligati** tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.

Secondo la precedente normativa, l'omessa segnalazione di operazioni sospette era punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata e nei casi più gravi era ordinata anche la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani (vecchio art. 57, co. 4)

N.B. nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime per i soggetti obbligati **vigilati** si applica quanto disposto dall'art. 62

Inosservanza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Ai **soggetti obbligati** che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria** pari a 3.000 euro.

Nelle ipotesi di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. Ai sensi del comma 4, nel caso vi sia vantaggio economico, tale sanzione è aumentata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio se determinato o determinabile, altrimenti fino a 1 milione di euro.

Le medesime sanzioni si applicano anche al **personale dei soggetti obbligati** tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.

Ai oggetti obbligati che non danno esecuzione al **provvedimento di sospensione** dell'UIF si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Secondo la **precedente normativa**, l'omessa segnalazione di operazioni sospette era punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata e nei casi più gravi era ordinata anche la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani (vecchio art. 57, co. 4); mentre il mancato rispetto del provvedimento di sospensione era punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro (vecchio art. 57, co.1)

Inosservanza degli obblighi di comunicazione dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati

I componenti degli **organi di controllo** (ossia collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione) presso i soggetti obbligati sono puniti con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da 5.000 a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, omettano di:

- comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 46, co. 1, lett. a);
- comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 46, co. 1, lett. a).

Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'UIF e degli ispettori del MEF

Ai **destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione** nei confronti dell'UIF che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** da 5.000 euro a 50.000 euro.

La medesima sanzione si applica a coloro che, in occasione delle ispezioni del **Ministero dell'economica e delle finanze**, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.

Il vecchio art. 57, co. 5 stabiliva una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per le violazioni di obblighi informativi nei confronti della UIF.

Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati **vigilati**

Nei confronti degli **intermediari bancari e finanziari** responsabili, in via esclusiva o concorrente, di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche** ovvero **plurime** degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione, delle disposizioni in materia di procedure e controlli interni, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore e dell'**inosservanza** dell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 euro** ovvero **pari al 10% del fatturato complessivo annuo**, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. (Comma 1)

Ai sensi del comma 4, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, *per le sole violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione e delle disposizioni in materia di procedure e controlli interni, caratterizzate da **scarsa offensività o pericolosità***, può essere applicata sanzione consistente:

- nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi nel ripeterle;
- in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione e il responsabile.

Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati **vigilati**

Ai **soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo** dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si applica:

- la **sanzione amministrativa pecuniaria** da 10.000 euro a 5.000.000 di euro. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile;
- la **sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione** dalla svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente per un periodo non inferiore ai 6 mesi e non superiore a 3 anni.

Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati **vigilati**

Ai **revisori legali** e alle **società di revisione legale** con incarichi di revisione su **enti di interesse pubblico** o su **enti sottoposti a regime intermedio** responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione, delle disposizioni in materia di procedure e controlli interni, delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** da 3.000 euro a 1.000.000 di euro.

La medesima sanzione si applica ai *soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo* dell'ente che hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili tali violazioni. Ad essi può essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dalla svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente per un periodo non inferiore ai 6 mesi e non superiore a 3 anni.

Il principio del «*favor rei*» in materia amministrativa

L'articolo 69, primo comma, introduce espressamente il principio dell'irretroattività della norma più sfavorevole e l'applicazione del regime del "favor rei". La norma dispone, infatti, che:



- Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni non costituisce più illecito;
- Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole.

In materia penale, il *favor rei* permette, in deroga espressa al principio dell'irretroattività della legge penale, l'applicazione retroattiva di una norma penale modificata da una successiva norma di legge, quando questa preveda una disciplina più favorevole al reo.

ISCRIVITI alla NEWSLETTER di EDDYSTONE !

Eddystone offre la possibilità di ricevere gratuitamente la newsletter mensile LIGHTHOUSE NEWS.

LIGHTHOUSE NEWS è un indispensabile strumento di supporto per gli Intermediari che devono far fronte alle quotidiane esigenze e necessità imposte dalla continua evoluzione del quadro normativo del settore bancario, finanziario e assicurativo.

LIGHTHOUSE NEWS è rivolta a Banche, SIM, SGR, imprese di investimento, intermediari finanziari ex art. 106-107 del TUB, assicurazioni, istituti di pagamento, società fiduciarie, società di mediazione creditizia e branch estere operative in Italia.

LIGHTHOUSE NEWS affronta e approfondisce le principali novità normative del settore bancario, finanziario e assicurativo, quale: TUF, TUB, CAP, Banca d'Italia, UIF, CONSOB, IVASS, MEF, MSE, COVIP, AGCM, Agenzia delle Entrate, Garante Privacy, Gazzetta Ufficiale, Gazzetta Ufficiale Unione Europea, ESMA, EBA, EIOPA.

L'iscrizione gratuita può essere effettuata inviando una e-mail all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

14 gennaio 2015

ANNO 7, NUMERO 33

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE NEWS

Mediatori creditizi - L'ODM ha avviato i controlli ispettivi

Si ricorda ai mediatori creditizi la necessità di adeguarsi al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 gennaio 2014, n. 31 recante attuazione dell'art. 39 del D.lgs. (3 agosto 2011), n. 141 (di seguito "Regolamento"), concernente il contratto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi di cui all'art. 106-ter, comma 7, del TUB (Unico Bancario).

Le società dotate di licenza di mediazione creditizia sono tenute ad adempiere ai requisiti amministrativi entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo, dunque a partire dal 1 ottobre 2014.

In particolare, il Regolamento impone alle società di mediazione creditizia di dotarsi di un sistema di controllo interno proporzionato alla propria complessità organizzativa, dimensionale ed operativa.



In particolare, l'ODM a partire dal mese di novembre 2014 ha avviato diverse visite ispettive presso mediatori creditizi con l'obiettivo principale di verificare l'adempimento al Regolamento e alle "Linee guida concernenti il contratto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione

nell'elenco dei mediatori creditizi" emanate dallo stesso ODM.

Il titolo esemplificativo e non esaustivo alcune aree soggette a verifica da parte degli ispettori riguardano:

- validazione del sistema di controllo interno;
- valutazione della relazione sui requisiti organizzativi adottati;
- verifica del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza;
- verifica del rispetto degli obblighi in materia di anticorruzione;
- verifica sito internet e messaggi pubblicitari.

Eddystone nella nuova sede di Via della Moscova 40/7

Dal 7 gennaio 2015 Eddystone ha trasferito i propri uffici in Via Moscova 40/7 di Milano.

I nuovi uffici si trovano nel centro di Milano, all'incrocio tra Corso Garibaldi e Largo La Scala, in prossimità della metropolitana (linea verde) e sono facilmente raggiungibili con l'auto (è disponibile anche un parcheggio clienti).



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Caucan
Massimo Rahelli (AG)
Ave. Baldo Pavan

18/12/2014 - IVASS
Caucan/azione - Modifiche al Regolamento ISMIP n. 7 del 13/11/2007 - principio causale internazionale
WFS 12 (Ina)

22/12/2014 - CONSOB
Comunicazione n. 0007936 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi di classe retail (Ina)

31/12/2014 - CONSOB
Delibera 19/12/2014 - Modifiche al regolamento di attuazione del 4/10/2014/21/9369, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti autorizzati con delibera 14 maggio 1993, n. 1871 e successive modificazioni (Ina)

SCHEDA
RASSERMA NOMINATIVA



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Riferimenti

Guido Pavan

Avvocato

g.pavan@eddystone.it

Eddystone Srl

Via della Moscova 40/7

20121 Milano

Tel. (+39) 02 65 72 823

www.eddystone.it

